



Settimana europea della mobilità 16-22 settembre 2020 - "Emissioni zero, mobilità per tutti"

Mai come in questi ultimi tempi si è molto parlato di "mobilità sostenibile" e dei mezzi di trasporto individuali, specialmente di quelli maggiormente innovativi e di "ultima generazione".

Ma cosa sono, in realtà e soprattutto quali sono le regole per il corretto utilizzo che tutelino la propria sicurezza e l'incolumità altrui?

Abbiamo chiesto di fornirci un quadro esauriente delle informazioni utili per l'utilizzo dei monopattini elettrici e degli altri dispositivi di micromobilità elettrica, al Dr Gianni Sansonne, Commissario di Polizia Locale di Milano e docente presso la Scuola di Formazione della Lombardia-Autore Egaf, in qualità di esperto formatore degli Operatori di Polizia Stradale anche a livello nazionale.

Il dottor Sansone invita tutti ad essere molto responsabili e a rispettare le regole fondamentali:

i monopattini elettrici:

- sono equiparati ai velocipedi (come le biciclette)
- possono essere condotti da maggiorenni e da minorenni purché abbiano almeno 14 anni e muniti di casco
- possono circolare sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h
- possono circolare sulle strade extraurbane, solo all'interno della pista ciclabile e non sui marciapiedi
- devono procedere su un'unica fila e non affiancati

limiti di velocità, non possono superare:

- i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata
- i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Per approfondire, leggi qui di seguito e visita l'[apposita sezione](#) del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Monopattini elettrici

I **monopattini elettrici** sono equiparati ai velocipedi (come le biciclette) e pertanto considerati veicoli (art. 46 Codice della Strada) e sono soggetti a tutte le norme di comportamento di carattere generale previste dal codice della strada, quali ad esempio:

- requisiti fisici e psichici, art. 115;
- posizione in carreggiata, art. 143;
- i conducenti devono segnalare le manovre di svolta, art. 154;
- precedenza, art. 145;
- violazione delle segnaletica stradale, art. 146;
- parlare al telefono solo con l'auricolare, art. 173;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Generale
Mobility Manager

- circolazione dei velocipedi, art. 182;
- guida sotto l'influenza dell'alcool; guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, artt. 186 e 187.

I monopattini elettrici, per poter essere equiparati ai velocipedi, devono rispettare determinate caratteristiche tecniche, tra cui l'obbligo di essere dotati di:

- un motore elettrico non superiore a 0,5 kW;
- un campanello;
- un regolatore di velocità;
- una marcatura CE.

E' assolutamente vietato che siano dotati di sellino.

Gli eventuali monopattini che non rispettano tali requisiti, non possono essere posti in circolazione stradale, pena una sanzione pecuniaria di 100 euro, nonché la confisca del monopattino se dotato di motore superiore a 2 Kw.

I monopattini elettrici, possono essere condotti da:

- **maggioresenni;**
- **minoresenni purché abbiano almeno 14 anni e facciano uso di un casco protettivo idoneo per una adeguata e completa protezione del capo.** Si precisa che non è richiesto nessun tipo di omologazione.

I monopattini elettrici possono circolare:

- **sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, dove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, e i marciapiedi);**
- **sulle strade extraurbane, solo all'interno della pista ciclabile.**

In riferimento ai limiti di velocità, non possono superare:

- **i 25 km/h** quando circolano sulla carreggiata;
- **i 6 km/h** quando circolano nelle aree pedonali.

Il regolatore di velocità è obbligatorio per vietare l'inosservanza di tali limiti.

Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. Mentre il conducente del monopattino, in tali condizioni di visibilità, deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

In riferimento alle modalità di circolazione, i conducenti dei monopattini:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Generale
Mobility Manager

- **devono procedere su un'unica fila** in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
- devono avere libero uso delle mani e braccia;
- non possono trasportare persone, cose, animali;
- non possono trainare né farsi trainare;
- non possono condurre animali.

Altri dispositivi di micromobilità elettrica:

Segway: veicolo con due ruote parallele con sensore di peso per piattaforma e girsocopio;

Hoverboard: con due ruote parallele con manubrio per manovre di accelerazione/frenata/svolta;

Monowheel: composto da una singola ruota che integra motore/batteria/giroscopio.

La circolazione dei **dispositivi di micromobilità elettrica** è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (“*Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica*”), ed è consentita solo negli ambiti territoriali individuati da ciascun comune con delibera di Giunta.

Possono essere condotti da parte di maggiorenni o minorenni se titolari di almeno della patente AM (conseguibile dopo i 14 anni per guidare ciclomotori a 2 ruote, veicoli a 3 ruote, quadricicli leggeri come *minicar* e *quad*).

La sperimentazione può essere autorizzato solo in alcune zone in **ambito urbano**:

- per tutti i dispositivi elettrici nelle aree pedonali;
- per i *segway* (che hanno l’obbligo di essere dotati di segnalatore acustico) **anche** nei percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piste ciclabili, “zone 30” e sulle strade con limite di velocità di 30 Km/h.

Per poter circolare negli ambiti di sperimentazione, i dispositivi di micromobilità devono rispettare determinate caratteristiche:

- possono avere solo motore elettrico;
- non possono avere posto a sedere;
- devono avere marcatura CE;
- devono avere il **regolatore di velocità qualora sviluppino una velocità superiore a 20 Km/h e in ogni caso per poter essere utilizzati nelle aree pedonali**;
- devono essere dotati di dispositivi di illuminazione da mezz’ora dopo il tramonto, nei periodi di oscurità, e di giorno quando necessario.

Fonti normative:

legge 28 febbraio 2020, n.8 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 introducendo l’articolo 33-bis contenente disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e che ha modificato l’art. 1 comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che aveva equiparato ai velocipedi i monopattini elettrici.

a cura del Commissario di Polizia Locale di Milano, dott. **Gianni Sansonne** - docente presso la Scuola di Formazione della Lombardia ed autore Egaf Edizioni Srl